



BANCA DI SASSARI S.p.A.



**BANCA DI SASSARI
CARTA CORPORATE
POLIZZA N. 23993**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI CARTA
CORPORATE-Mod. n° 08231**

Il presente documento è un estratto delle Condizioni Generali di Polizza sottoscritte dal Contraente che viene rilasciato dallo stesso per rendere note le condizioni convenute con Europ Assistance Italia S.p.A.. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La copertura assicurativa è emessa da EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Compagnia EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

LEGGE APPLICABILE

Il Contraente ed Europ Assistance Italia S.p.A. hanno convenuto di assoggettare la copertura assicurativa alla legge italiana.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8-20135 Milano - fax n. 02.58.47.71.28- e-mail: Ufficio.Reclami@europassistance.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
 - a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
 - b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
 - a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
 - b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
 - a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
 - b. organismi associativi (Ania) e consorzi propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
 - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
 - d. al Contraente Banca di Sassari S.p.A.;inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati. ufficioprotezionedati@europassistance.it

DEFINIZIONI

Contraente: Banca di Sassari S.p.A. Divisione Consumer, Viale Mancini n 2, 07100 Sassari, Codice Fiscale e P. IVA. 01583450901 che sottoscrive la polizza per conto altrui.

Polizza: 23993 Banca di Sassari - Carta Corporate

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la Garanzia e/o la Prestazione prevista.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di Assistenza, di Rimborso o di Indennizzo da parte dell'Assicurato.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed erogazione ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.

Art. 2. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 3. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 4. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art. 5. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Assicurazione Assistenza

DEFINIZIONI

Assicurato: l'utilizzatore della Carta di Credito "Corporate", nominativamente identificato, emessa dalla divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., sempreché residente in Italia.

Prestazione: l'Assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo Premio dal Contraente.

Art. 6. OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

PRESTAZIONI

SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA

La Prestazione è fornita dalle ore 09.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi infrasettimanali

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste, in conseguenza di furto, rapina o smarrimento della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A. unitamente al denaro contante e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.

Massimale

Nel caso in cui l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 250,00, la prestazione diverrà operante nel momento in cui Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione in Italia. L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà comunque superare la somma di Euro 5.000,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino la violazione della Legge vigente italiana o del Paese in cui si trova l'Assicurato. La prestazione non è

operante nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti di Europ Assistance -i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano a Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

PRONTO TRAVEL

Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali

Qualora l'Assicurato desiderasse verificare la disponibilità, effettuare una prenotazione, acquistare con la Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A.:

- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere creati ad hoc;
- biglietti aerei per qualsiasi volo di linea;
- biglietti aerei per qualsiasi volo charter offerto al pubblico;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
- biglietti per qualsiasi treno internazionale con partenza dall'Italia;
- biglietti per traghetti (ad esclusione dei laghi italiani);
- soggiorni in hotel in Italia e all'estero.

La Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto l'Assicurato e l'Agenzia di Viaggio.

Quest'ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata alla richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell'Assicurato:

- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta);
- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter;
- disponibilità e prezzi viaggi "last minute" e "advance booking".

Sui pacchetti viaggio offerti dai Tour Operator, attraverso il loro catalogo, verrà applicato uno sconto del 2,5%. Sui pacchetti viaggio predisposti in modo personalizzato per l'Assicurato, verrà applicato uno sconto del 5%. Sugli acquisti di biglietteria aerea internazionale verrà applicato uno sconto del 1,5%. Non vengono applicati sconti sulla biglietteria aerea nazionale, ferroviaria e marittima.

Delimitazioni: tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'Assicurato e detta Agenzia.

La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall'autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole), senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinale regolarmente registrati in Italia, la Struttura Organizzativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti, reperibili sul posto.

INFORMAZIONI SANITARIE

La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00 dal Lunedì al Venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere le seguenti informazioni sanitarie relative al Paese in cui intende recarsi: cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso, medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali, consigli su espletamento pratiche, documenti e uffici competenti, assistenza sanitaria all'Estero: trattati reciprocità UE/extra UE, segnalazione dei Centri ospedalieri e informazioni sui documenti per l'accesso alle strutture pubbliche, precauzioni igienico-sanitarie, rischi sanitari e alimentari, vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate, contatterà la Struttura Organizzativa che fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

INFORMAZIONI TURISTICHE

La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal Lunedì al Venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato desiderasse avere informazioni turistiche relativamente a:

- documenti necessari per l'ingresso nel paese e visto richiesto
- formalità valutarie;
- situazione socio-politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati italiani all'estero;
- informazioni sul clima e le temperature;
- informazioni sugli indirizzi e numeri telefonici dei Consolati e Ambasciate italiane all'estero;
- informazioni sulle strutture ricettive del paese;
- informazioni sulle attrazioni locali del paese;
- informazioni sui corsi e scuole di lingue.

La Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente all'assicurato le informazioni richieste.

Art. 7. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

La polizza ha vigore in tutti i Paesi del Mondo. **Non sono fornite prestazioni e/o garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.**

Art. 8. ESCLUSIONI

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

a) alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

Art. 9. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza valendo quale omissione dolosa.

In caso di sinistro coperto da rami assicurativi diversi dall'assistenza, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Struttura Organizzativa.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita ai rimborsi ai sensi dell'art. 1915 c.c., valendo quale omissione dolosa.

Art. 10. DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio validità della Carta di Credito "Corporate" per tutto il periodo di validità della carta stessa o fino alla cessazione della qualità di Titolare/Utilizzatore della Carta di Credito "Corporate", sempreché al momento del sinistro la polizza tra Europ Assistance e Banca di Sassari S.p.A. Divisione Consumer risulti in corso di validità.

Art. 11. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Assicurazione Infortuni

DEFINIZIONI

Assicurato:

- l'utilizzatore, nominativamente identificato, della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., che utilizza un biglietto nominativamente identificabile acquistato con la stessa Carta di Credito;

- l'utilizzatore, nominativamente identificato, della Carta "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., alla guida o come passeggero di autovetture, con o senza traino di roulotte, camper o autocarri, motoveicoli, imbarcazioni e taxi a noleggio, purché il canone di locazione sia stato pagato per mezzo della stessa Carta di Credito.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali Europ Assistance deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.

Franchigia: somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Rimborso: la reintegrazione delle spese sostenute dall'Assicurato coperte dalla Garanzia.

Viaggio: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, pagato con la Carta di Credito " Carta Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., si intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia. In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende qualsiasi località ad oltre 50 Km dal luogo di residenza in Italia dell'Assicurato.

Art. 12. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui alla presente assicurazione potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art. 12.01. INFORTUNI DELLA LOCOMOZIONE

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nel corso di validità della presente Polizza:

a) in qualità di passeggero e purché il biglietto di viaggio sia stato pagato per mezzo della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A.:

- a bordo di velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari, in qualsiasi parte del mondo, inclusi i voli charter (aeromobili presi a noleggio da Società di traffico aereo regolare);

- a bordo di mezzi di trasporto terrestre marittimo o fluviale, sempreché si tratti di un mezzo gestito da Ente o Compagnia regolarmente autorizzato.

La presente copertura assicurativa è operante da quando l'Assicurato sale a bordo dei predetti mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale o aereo fino a quando ne discende.

Inoltre, l'Assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca in qualità di trasportato a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, in occasione di viaggi effettuati per recarsi o ritornare dopo essere sbarcato o per imbarcarsi su di un mezzo a bordo del quale sia valida la presente Assicurazione.

b) Gli infortuni subiti dall'Assicurato alla guida o come passeggero di:

- autovetture con o senza traino di roulotte;
- camper;
- autocarri;
- motoveicoli;

- imbarcazioni;

purché il canone di noleggio sia stato pagato per mezzo della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A.

Somme Assicurate:

L'Assicurazione è prestata per ciascun assicurato per le seguenti somme:

- in caso di morte € 110.000,00

- in caso di Invalidità Permanente, pari o superiore al 60%, fino a € 110.000,00

Art. 12.02. INFORTUNI A SEGUITO DI SCIPIO E RAPINA DEI CONTANTI PRELEVATI
L'Assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca in seguito a scippo o rapina tentati o perpetrati contro la sua persona in occasione di prelievi effettuati per mezzo della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., tramite la rete Bancomat, il cambio di assegni o il cash-advance, e che provochino la Morte o una Invalidità Permanente pari o superiore al 60%. Si richiama espressamente il paragrafo Morte Invalidità Permanente dell' Assicurazione Infortuni.

Somme assicurate:

L'Assicurazione è prestata per ciascun assicurato per una somma massima di Euro 26.000,00 sia per il caso Morte che Invalidità Permanente pari o superiore al 60%. Si richiama espressamente il paragrafo Morte e Invalidità Permanente dell'Assicurazione Infortuni.

Art. 12.03. MORTE

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell' Assicurazione, entro un anno dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente.

Art. 12.04. MORTE PRESUNTA

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del C. C. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato o risulti che la morte non era dipesa da infortunio indennizzabile, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione dell'intera somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità Permanente eventualmente subita. Se a seguito di un infortunio coperto dalla presente polizza, l'Assicurato dovesse restare esposto ad agenti naturali esterni, subendo una delle perdite descritte nei paragrafi Morte ed Invalidità permanente, Europ Assistance provvederà al pagamento della relativa indennità.

Art. 12.05 INFORTUNI CAUSATI DA GUERRA E INSURREZIONE

A parziale deroga dell'Art. "Esclusioni", sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra o da insurrezione che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

Art. 12.06 INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente e la stessa si verifichi entro un anno dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance liquida per tale titolo l'indennità, calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali e disposizioni seguenti:

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, Europ Assistance riconoscerà è una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. L'indennità per perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto gi minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

Percentuale di invalidità

Si stabilisce che non verrà corrisposta alcuna indennità per Invalidità Permanente quando questa, valutata in base alle percentuali e alle altre disposizioni che precedono, sia di grado inferiore alla percentuale indicata nel paragrafo Invalidità permanente di questa sezione.

Art. 12.07 CATASTROFE

Relativamente ai viaggi aerei, l'Assicurazione vale per i casi di Morte e Invalidità Permanente, per somme uguali a quelle assicurate ai sensi del paragrafo Somme

Descrizione	Percentuali	
	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	10%	10%
Sordità completa bilaterale	40%	40%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	25%
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi	100%	100%
Perdita totale di un arto superiore	70%	60%
Perdita totale della mano o dell'avambraccio	60%	50%
Perdita totale di un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60%	60%
Perdita totale di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50%	50%
Perdita totale di un piede	40%	40%
Perdita totale del pollice	18%	16%
Perdita totale dell'indice	14%	12%
Perdita totale del mignolo	12%	10%
Perdita totale del medio	8%	6%
Perdita totale dell'anulare	8%	6%
Perdita totale di un alluce	5%	5%
Perdita totale di ogni altro dito del piede	3%	3%

assicurate dell'art. "Infortuni della locomozione". Tuttavia la somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente, dall'Assicurato o da terzi in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni individuali o cumulative, non potrà superare i capitali per persona di:

- € 500.000,00 per il caso morte;
- € 500.000,00 per il caso invalidità permanente totale e complessivamente per aeromobile di :
- € 5.000.000,00 per il caso morte;
- € 5.000.000,00 per il caso invalidità permanente totale.

In detta limitazione per aeromobile, rientrano anche i capitali riferiti ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio, con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.

Nell' eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 13. LIMITI DI ETA'

L'assicurazione vale per persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza del premio.

Art. 14. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza ha vigore in: tutti i Paesi del Mondo.

Art. 15. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione gli infortuni causati:

- 1) **dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore , se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**
- 2) **dall'uso di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto dell'assicurazione – Infortuni della locomozione, lettera a)";**
- 3) **da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;**
- 4) **da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;**
- 5) **dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;**
- 6) **da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;**
- 7) **da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto all'Art. "Infortuni causati da guerra e insurrezione";**
- 8) **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).**

Sono altresì esclusi gli infortuni causati dalla pratica:

- 9) **di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;**
- 10) **dello sport del paracadutismo;**
- 11) **dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitte, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idrosci, immersione con autorespiratore.**

Art. 16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio

Liquidazione Sinistri" e specificando il **nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo**, entro **trenta giorni** da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del C.C., inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- indicazione della sigla "SACO" + ultime 6 cifre della Carta di Credito "Corporate",
- le circostanze dell'accaduto;
- il certificato medico contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;
- i certificati medici che documentino il decorso delle lesioni;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Europ Assistance le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

Art. 17. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al paragrafo "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 18. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio di validità della Carta di Credito "Corporate" per tutto il periodo di validità della carta stessa o fino alla cessazione della qualità di Titolare/Utilizzatore della Carta di Credito "Corporate", sempreché al momento del sinistro la polizza tra Europ Assistance e Banca di Sassari S.p.A. Divisione Consumer risulti in corso di validità.

Art. 19. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 20. CONTROVERSIE SULLA NATURA E CONSEGUENZA DELLE LESIONI

L'indennizzo determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, in facoltà delle Parti demandare la risoluzione della Controversia, con scrittura privata, ad un Collegio di tre medici. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto entro trenta giorni da quello in cui stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato, entro 30 gg, il nome di medico che essa, a sua volta, designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il segretario dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio medico.

Nominati o il terzo medico, la Società convoca il collegio invitando l'assicurato a presentarsi. Il Collegio medico risiede presso la sede amministrativa del contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

E', data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennità. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 21. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 22. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Assicurazione Bagagli

DEFINIZIONI

Assicurato: l'utilizzatore, nominativamente identificato, della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., sempreché residente in Italia.

Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Franchigia: somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto: il reato previsto all'art. 624 del C.P., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Rimborso: la reintegrazione delle spese sostenute dall'Assicurato coperte dalla Garanzia.

Viaggio: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, pagato con la Carta di Credito "Carta Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., si intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrottraviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia.

Art. 23. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata dell'Assicurazione, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti. La garanzia è operante se il trasporto è stato pagato con la Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A.

23.01. BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI

L'Assicurazione vale per i danni che l'Assicurato subisca a seguito di distruzione, furto o perdita sia parziale che totale dei propri bagagli purché consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite, occorse durante il viaggio il cui soggiorno e/o trasporto sia pagato con la Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A. **In particolare la garanzia opera ad integrazione del rimborso effettuato dal vettore, con un massimale per evento pari a € 550,00 con franchigia fissa di Euro 250,00.**

23.02. RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Qualora l'Assicurato, titolare di Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore, relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese imprevedute per l'acquisto di articoli di toilette e/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. **Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di € 300,00 per sinistro e per anno, senza alcuna franchigia.**

Art. 24. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza ha vigore in: tutti i Paesi del Mondo. **Non sono fornite prestazioni e/o garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.**

Art. 25. ESCLUSIONI

Per l'assicurazione bagaglio ed effetti personali, sono esclusi dalla garanzia i danni causati da:

a. deprezzamento, usura, umidità, tarme, vermi o parassiti e quelli risultanti da un vizio proprio dell'oggetto assicurato;

b. il guasto totale e/o parziale dei componenti meccanici di una valigia, quali:

- congegni di chiusura a combinazione e non;

- maniglie a molla;

- congegni fissi per il traino.

Per l'assicurazione ritardata consegna del bagaglio, sono esclusi dalla garanzia i danni causati da:

a. il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della città di residenza dell'Assicurato.

b. tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Per entrambe le garanzie, l'assicurazione non è operante per sinistri provocati o dipendenti da:

- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

- dolo dell'Assicurato o colpa grave;

Art. 26. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per l'assicurazione bagaglio ed effetti personali: in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri"** e specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo, entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del C.C., inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

- indicazione della sigla "SACO" + ultime 6 cifre della Carta di Credito "Corporate",

- copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore o altro responsabile del danno e relativa risposta o, in mancanza, copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;

- le circostanze dell'accaduto;

- l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;

- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;

Per la garanzia spese per ritardata consegna del bagaglio: in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri"** e

specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo, entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del C.C., inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- indicazione della sigla "SACO" + ultime 6 cifre della Carta di Credito "Corporate",
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- dichiarazione della società di gestione aeroportuale o del vettore aereo che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta consegna

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 27. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Per l'assicurazione bagaglio ed effetti personali : il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o da altro responsabile del danno e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

Art. 28. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio validità della Carta di Credito "Corporate" per tutto il periodo di validità della carta stessa o fino alla cessazione della qualità di Titolare/Utilizzatore della carta di Credito "Corporate", sempre che al momento del sinistro la polizza tra Europ Assistance e Banca di Sassari S.p.A. Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A. risulti in corso di validità.

Rimborso in caso di ritardata partenza

DEFINIZIONI

Assicurato: l'utilizzatore, nominativamente identificato, della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., sempreché residente in Italia

Franchigia: somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Rimborso: la reintegrazione delle spese sostenute dall'Assicurato coperte dalla Garanzia.

Viaggio: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, pagato con la Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., si intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia.

Art. 29. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato, abbia acquistato con Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., un biglietto a lui intestato di un volo di linea debitamente confermato che subisca la ritardata partenza per un tempo superiore alle 6 ore, Europ Assistance riconosce un indennizzo di € 30,00 per ogni ora di ritardo eccedente la sesta, fino ad un massimale di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo, senza applicazione di alcuna franchigia. La garanzia è operante se il trasporto o il pernottamento del viaggio è stato pagato con la Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A. e potrà essere richiesta anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art. 30. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza ha vigore in: tutti i Paesi del Mondo. **Non sono fornite prestazioni e/o garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.**

Art. 31. ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per sinistri provocati o dipendenti da:

- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- cancellazioni;
- interventi da parte delle Autorità competenti.

Art. 32. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta "Ufficio Liquidazione Sinistri"** e specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo, entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del C.C., inviando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- indicazione della sigla "SACO" + ultime 6 cifre della Carta di Credito "Corporate",
- una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o della Società di navigazione attestante la causa e l'entità del ritardo rispetto all'operatività del volo;

- la documentazione attestante il pagamento del biglietto con detta Carta di Credito "Corporate";
- copia del biglietto aereo.

Art. 33. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento

Art. 34. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio validità della Carta di Credito "Corporate" per tutto il periodo di validità della carta stessa o fino alla cessazione della qualità di Titolare della Carta di Credito "Corporate", sempreché al momento del sinistro la polizza tra Europ Assistance e Banca di Sassari S.p.A. Divisione Consumer risulti in corso di validità.

Assicurazione rimborso spese mediche in viaggio all'estero

DEFINIZIONI

Assicurato: l'utilizzatore, nominativamente identificato, della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., sempreché residente in Italia.

Franchigia: somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia Improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo allo stesso.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

Rimborso: la reintegrazione delle spese sostenute dall'Assicurato coperte dalla Garanzia.

Viaggio: in caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, pagato con la Carta di Credito "Corporate" emessa dalla Divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A., si intende il tragitto dalla stazione di partenza (aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo in Italia.

Art. 35. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio all'estero pagato con la Carta di Credito "Corporate", durante il periodo di validità dell'assicurazione, Europ Assistance provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.

Massimale:

- per spese mediche, farmaceutiche, anche in caso di ricovero in istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza dell'importo di € 20.000,00 per Assicurato e per anno.

I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per Assicurato e per sinistro di € 50,00.

Nel massimale indicato sono comprese:

- le rette di degenza in Istituto di Cura prescritto dal medico fino alla concorrenza dell'importo di € 105,00 al giorno per Assicurato;
- le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino alla concorrenza dell'importo di € 105,00 per Assicurato;
- le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino alla concorrenza dell'importo di € 105,00 per Assicurato;
- le spese di trasporto in autoambulanza dell'Assicurato all'Istituto di Cura più vicino, fino alla concorrenza del massimale di € 361,00 per anno e dell'importo di € 129,00 per sinistro.

Art. 36. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza ha vigore in: tutti i Paesi del Mondo. **Non sono fornite prestazioni e/o garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.** La durata massima della copertura, per ciascun periodo di permanenza all'estero nel corso di validità dell'Assicurazione è di 60 giorni.

Art. 37. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri causati:

- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- da guerra e insurrezioni;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- malattie nervose e mentali,

- **malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio, aborto non terapeutico;**
- **malattie preesistenti cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla data di inizio del viaggio;**
- **malattie croniche;**
- **stati patologici correlati alle infezioni da HIV;**
- **espianto e/o trapianto di organi;**
- **tentato suicidio/suicidio;**
- **dolo dell'Assicurato.**

Art. 38. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Struttura Organizzativa, l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri Rimborso Spese Mediche - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- indicazione della sigla "SACO" + ultime 6 cifre della Carta di Credito "Corporate",
- certificato di Pronto Soccorso, redatto sul luogo del sinistro, riportante la lesione sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all'originale, della cartella clinica;
- originali delle ricevute di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati.
- copia della nota spese riportante l'avvenuto pagamento del viaggio con la Carta di Credito "Corporate".

Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

Art. 39. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto della franchigia prevista.

Art. 40. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio validità della Carta di Credito "Corporate" per tutto il periodo di validità della carta stessa o fino alla cessazione della qualità di Titolare/Utilizzatore della Carta di Credito "Corporate", sempre che al momento del sinistro la polizza tra Europ Assistance e Banca di Sassari S.p.A. Divisione Consumer risulti in corso di validità.

Art. 41. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art. 42. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Assicurazione Liability Waiver

DEFINIZIONI

Assicurato: la Società titolare della Carta di Credito "Corporate" emessa dalla divisione Consumer della Banca di Sassari S.p.A.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'Indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di Sinistro.

Art. 43. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance terrà indenne l'Assicurato dal rischio di un uso non autorizzato della Carta di credito, a termini di Polizza, avvenuto durante il periodo di assicurazione ed effettuato dall'utilizzatore, della Carta di credito, a condizione che l'Assicurato fornisca idonea documentazione atta a comprovare di avere posto in essere ogni possibile azione per rientrare in possesso dell'importo addebitato tramite l'uso non autorizzato della carta di credito da parte dell'utilizzatore della Carta stessa. Europ Assistance indennizzerà **sino al limite massimo di 25.000,00 euro per utilizzatore e per anno sino ad un massimo di 250.000,00 Euro per Assicurato e per anno, fermo restando che per ogni singola richiesta di risarcimento il limite di indennizzo applicabile non potrà superare il limite di spesa mensile della singola Carta di credito.** In ogni caso il limite di indennizzo non potrà superare il limite di spesa mensile di una singola Carta di credito, qualora l'addebito complessivo sia stato suddiviso su più Carte di credito i cui utilizzatori agivano in collusione. **In caso di prelievo di contanti non verranno indennizzati importi superiori ai 300,00 euro per evento, sino ad un massimo di 1.000,00 euro per utilizzatore di Carta di credito e per anno e sino ad un massimo di 10.000,00 euro per Assicurato e per anno.** Si conviene che non potranno esserci circostanze nelle quali Europ Assistance soddisferà una richiesta di indennizzo più di una volta.

Art. 44. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

La polizza ha vigore in: tutti i Paesi del Mondo

Non sono fornite prestazioni e/o garanzie in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0 .

Art. 45. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri causati:

- **da guerra e insurrezioni;**
- **da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- **dolo dell'Assicurato;**

Art. 46. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Dopo aver scoperto o aver ricevuto notifica di un sinistro o di un evento che possa essere oggetto di richiesta di indennizzo, l'Assicurato deve dare immediato avviso del sinistro ad Europ Assistance. La Società dovrà presentare una denuncia scritta e dettagliata del sinistro a **Europ Assistance Italia Spa - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri**, entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'estratto conto. L'Assicurato presenterà e produrrà a scopo di verifica la documentazione atta a comprovare di avere posto in essere ogni possibile azione per rientrare in possesso dell'importo addebitato tramite uso non autorizzato della carta di credito da parte dell' utilizzatore della Carta stessa. In mancanza di tale idonea documentazione Europ Assistance si riserva di non dare seguito alla liquidazione del sinistro. Qualora una richiesta di indennizzo risultasse fraudolenta o venissero utilizzati mezzi o sistemi fraudolenti da parte dell'Assicurato, o da chiunque agisca per suo conto, al fine di trarre vantaggio dalla presente Polizza, o qualsivoglia sinistro fosse causato da un'azione deliberata dell'Assicurato o con la connivenza di chi agisce per suo conto, non sussisterà più il diritto alle prestazioni di cui alla presente Polizza. Qualora, in qualsiasi momento in cui venisse avanzata una richiesta di indennizzo in base alla presente Polizza, sussistesse una qualsivoglia altra assicurazione, manleva o garanzia, a copertura del medesimo sinistro, Europ Assistance non sarà tenuta alla prestazione, eccetto per quanto riguarda l'eccedenza dell'importo dovuto in base a tale altra assicurazione, manleva o garanzia. Perché sorga una valida richiesta di indennizzo secondo le condizioni della presente Polizza, l'Assicurato si attiverà, non appena scoperta una qualsiasi azione di uso non autorizzato, al fine di bloccare la Carta di credito dell'utilizzatore, fatte salve le azioni legali che riterrà opportune. All'atto della scoperta, da parte dell'Assicurato, di una qualsiasi azione di uso non autorizzato commessa da un utilizzatore di Carta, l'Assicurato sarà tenuto a informare immediatamente la Banca e Europ Assistance e a ritirare la carta. Successivamente a detta scoperta, Europ Assistance non indennizzerà ulteriori sinistri. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 47. DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio validità della Carta di Credito "Corporate" per tutto il periodo di validità della carta stessa o fino alla cessazione della qualità di Titolare della Carta di Credito "Corporate", sempre che al momento del sinistro la polizza tra Europ Assistance e Banca di Sassari Divisione Consumer risulti in corso di validità.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE

In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema .

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima Interpellato – per i sinistri di Assistenza - telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

dall'Italia: 02.58.24.54.06
dall'Italia o dall'estero: 800.06.91.50

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Fascia Tessera costituita dalla sigla "SACO" + ultime 6 cifre della Carta di Credito " Corporate", emessa dalla divisione Consumer
- Indirizzo del luogo in cui si trova per i sinistri di Assistenza
- Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Oppure

* inviare un telegramma a : EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
 Piazza Trento, 8, 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata .
 Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.58.38.41